

Palermo, 14/4/70

Prego inviarmi al più presto in duplice copia il programma per l'anno 1969-70 relativo agli studenti che biennalizzano la disciplina insegnata dalla S.V., conforme a quanto concordato nella seduta di Facoltà del 10 cr. mese.

Il Preside

(Prof. Illuminato Peri)

Illuminato Peri

*Mi riferisco alla sua richiesta del 14 u.s.
per informarla del programma per gli studenti che
biennalizzano la Storia del Risorgimento!*

- a) Corso generale: Dal Congresso di Vienna
alla fine della 1° guerra mondiale*
- b) Corso particolare: Crispien, Palermo, 1870
Pattuglie romantiche
Soleiro, 1864*

Palermo, li 30/5/1969

Il Prof. *Felzone Gasano*

Sigg. Proff. ORDINARI
" " INCARICATI ED AGGREGATI
" ASSISTENTI ORDINARI
" ASSISTENTI INCARICATI

ha presentato domanda per la indennità
di ricerca scientifica maggiorata per

ti -
er-

LORO SEDI

l'anno 1968-70

Palermo, 26-6-1969

in circolare n.184 del 20/5/1969, ha con
one dell'indennità di ricerca scientifi
ssori, in oggetto indicati le disposizio
.245 del 10/5/1968 appresso trascritte:

Il Segretario

[Signature]

l'indennità di ricerca scientifica nella
t.27 del D.P.R. 5/6/1965, n.749, e dallo
962, n.16, a favore dei professori di
ssori incaricati esterni ed incaricati in
ri ed incaricati, e del personale scienti
fici, si rende necessario - come alle SS.VV.
quale della sussistenza del diritto e ta-

le attribuzione, in rapporto alle variazioni del reddito risultanti dal
la "dichiarazione dei redditi", che deve essere presentata ai competen
ti Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette entro il 31 marzo di ogni
anno.

Ciò premesso, si fa presente che:

1) tutti coloro cui è già stata attribuita l'indennità di ricerca scien
tifica nella misura intera, ed altresì coloro i quali, non godendone an
cora, ritengano di averne diritto in base alla denuncia dei redditi re
sa entro il 31 marzo 1969, sono tenuti a presentare alle SS.VV. apposi
ta istanza in carta libera, entro il 15 giugno 1969; sembra superfluo
avvertire che il termine di cui sopra, e quello di cui al successivo pun
to 4, non va osservato per gli assistenti incaricati, la cui nomina -
come è noto - può essere disposta in qualsiasi periodo dell'anno.

I professori che, pur avendo chiesto l'attribuzione dell'indenni
tà maggiorata nello scorso anno, non presentino quest'anno analoga do
manda, saranno inviati dalle SS.VV. a formulare una espressa rinuncia
all'indennità maggiorata. Per quanto riguarda i professori che nei pre
cedenti anni non hanno mai chiesto l'indennità maggiorata, la mancata
presentazione, entro i termini prescritti, di istanza intesa ad ottenere
l'indennità stessa, sarà considerata tacita rinuncia al beneficio in
parola.

2) nell'istanza gli interessi debbono esplicitamente dichiarare, ai sen
si del citato art.22 della legge 26 gennaio 1962, n.16, che non svol
gono privatamente libera attività professionale o di consulenza profes
sionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivan
te da diritti d'autore, tassabile ai fini dell'imposta di ricchezza mo
bile, superiore ad 1 milione di lire;

Università degli studi di Palermo

Prot.N. P/3992

Palermo, li 30/5/1969

OGGETTO: Indennità di ricerca scientifica - Professori di ruolo e fuori ruolo - Proff. in caricati esterni ed interni - Assistenti ordinari ed incaricati - Personale scientifico degli Osservatori Astronomici. -

Sigg.Proff. ORDINARI
" " INCARICATI ED AGGREGATI
" ASSISTENTI ORDINARI
" ASSISTENTI INCARICATI
LORO SEDI

Il Ministero della P.I. con circolare n.184 del 20/5/1969, ha con fermato, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di ricerca scientifica nella misura intera ai professori, in og getto indicati le disposizio ni, contenute nella circolare n.245 del 10/5/1968 appresso trascritte:

"Per la corresponsione dell'indennità di ricerca scientifica nella misura intera, prevista dall'art.27 del D.P.R. 5/6/1965, n.749, e dallo art.22 della legge 26 gennaio 1962, n.16, a favore dei professori di ruolo e fuori ruolo, dei professori incaricati esterni ed incaricati in terni, degli assistenti ordinari ed incaricati, e del personale scienti fico degli Osservatore Astronomici, si rende necessario - come alle SS.VV.

è noto - l'accertamento annuale della sussistenza del diritto e tale attribuzione, in rapporto alle variazioni del reddito risultanti dal la "dichiarazione dei redditi", che deve essere presentata ai competenti Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette entro il 31 marzo di ogni anno.

Ciò premesso, si fa presente che:

1) tutti coloro cui è già stata attribuita l'indennità di ricerca scientifica nella misura intera, ed altresì coloro i quali, non godendone an cora, ritengano di averne diritto in base alla denuncia dei redditi resa entro il 31 marzo 1969, sono tenuti a presentare alle SS.VV. apposi ta istanza in carta libera, entro il 15 giugno 1969; sembra superfluo avvertire che il termine di cui sopra, e quello di cui al successivo pun to 4, non va osservato per gli assistenti incaricati, la cui nomina - come è noto - può essere disposta in qualsiasi periodo dell'anno.

I professori che, pur avendo chiesto l'attribuzione dell'indennità maggiorata nello scorso anno, non presentino quest'anno analoga do manda, saranno invitati dalle SS.VV. a formulare una espressa rinuncia all'indennità maggiorata. Per quanto riguarda i professori che nei pre cedenti anni non hanno mai chiesto l'indennità maggiorata, la mancata presentazione, entro i termini prescritti, di istanza intesa ad ottenere l'indennità stessa, sarà considerata tacita rinuncia al beneficio in parola.

2) nell'istanza gli interessi debbono esplicitamente dichiarare, ai sen si del citato art.22 della legge 26 gennaio 1962, n.16, che non svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile ai fini dell'imposta di ricchezza mo bile, superiore ad 1 milione di lire;

./.

3) gli interessati dovranno allegare all'istanza di cui sopra un certificato del competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette attestante - in relazione alla "dichiarazione dei redditi" resa entro il 31 marzo 1969 - l'ammontare del reddito netto annuo derivante da attività professionale o di consulenza professionale (escluso quello derivante dai diritti d'autore), tassabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile. I certificati in questione saranno rilasciati dai competenti Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette in conformità alle istruzioni appositivamente loro impartite, in proposito, dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Imposte Dirette - con la circolare n.301210 del 15 maggio 1962, comunicata alle SS.VV. con la circolare di questo Ministero n.3633 del 1° giugno 1962.

Poichè le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 31 marzo di ogni anno, e i relativi certificati, si riferiscono, come è noto, ai redditi dell'anno solare precedente, si precisa che la soppressione dell'indennità nella misura intera (per coloro che hanno perso il diritto a tale beneficio), avrà decorrenza dal 1° gennaio 1968".-

Si rimane in attesa della domanda e del relativo certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, entro e non oltre il 15 giugno 1969.

IL RETTORE
(M. Gerbasi).